REGOLAMENTO (CEE) N. 558/84 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Unione Sovietica e riapre la procedura antidumping relativa alle importazioni suddette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

(1) Il 4 luglio 1981 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3] un avviso di riesame della decisione del 4 giugno 1980 relativa all'accettazione degli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping in merito alle importazioni di pannelli di fibre originari di Cecoslovacchia, Finlandia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e Unione Sovietica.

(2) Avendo effettuato un'indagine preliminare nella quale, come risulta dal regolamento (CEE) n. 1633/82 della Commissione [4], è stata provata l'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, la Commissione ha ritirato l'accettazione degli impegni esistenti.

(3) Gli esportatori interessati, tra cui l'esportatore sovietico V/D Exportles, rappresentato dalla Russian Wood Agency, Londra, hanno offerto impegni sui prezzi che sono stati accettati dalla Commissione e la procedura antidumping è stata quindi conclusa.

(4) Secondo tali impegni, le società suddette devono presentare alla Commissione relazioni semestrali sui quantitativi e sui prezzi delle esportazioni nella CEE di pannelli di fibre. In base ai dati forniti dalla Russian Wood Agency, per conto della V/O Exportles, la Commissione ha accertato che nel periodo da ottobre 1982 a ottobre 1983 la V/O Exportles ha esportato notevoli quantitativi di pannelli dì fibre nella Comunità, contravvenendo agli impegni assunti.

(5) La Commissione ha informato la Russian Wood Agency in merito alle risultanze da essa ottenute, fornendo l'opportunità di presentare eventuali osservazioni. La società si è avvalsa di tale opportunità, ma la sua risposta era incompleta e sostanzialmente non contestava le risultanze della Commissione.

(6) La grave violazione degli impegni da parte della V/O Exportles minaccia di pregiudicare la stabilità del sistema di prezzi fissato nel regolamento (CEE) n. 1633/82.

(7) Per tutelare gli interessi della Comunità è quindi necessario ritirare l'accettazione dell'impegno assunto dall'esportatore sovietico e riaprire la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri dall'Unione Sovietica, applicando immediatamente un dazio antidumping provvisorio in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3017/79.

(8) Gli impegni sui prezzi sono stati accettati in sostituzione di dazi antidumping sulla scorta delle risultanze di cui al regolamento (CEE) n. 1633/82. Secondo quanto è stato accertato, data la gravità del pregiudizio provocato dalle importazioni di pannelli duri in regime di dumping, era necessario eliminare l'intero margine del dumping stesso. La Commissione ritiene quindi opportuno istituire dazi provvisori pari ai margini di dumping accertati durante la precedente indagine, conclusa con l'accettazione degli impegni.

Nella procedura successiva la Commissione accerterà se le importazioni effettuate nel periodo in cui si è verificata la violazione dell'impegno sono state realizzate a prezzi tali da provocare un diverso margine di dumping,

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. L 164 del 4. 7. 1981, pag. 3.
[4] GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione ritira la propria accettazione degli impegni sui prezzi offerti dalla Russian Wood Agency, Londra, per conto della V/O Exportles, Mosca, URSS, relativi alle esportazioni di pannelli duri nella Comunità economica europea e riapre la procedura antidumping in merito alle importazioni dei prodotti suddetti originari dell'Unione Sovietica.

Articolo 2

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di pannelli di fibre di peso superiore a 0,8 g/cm³ (pannelli duri) di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10 e 20, originari dell'Unione Sovietica.

2. L'aliquota del dazio è pari al 27,7 % in base al valore in dogana.

3. Al presente dazio provvisorio si applicano i provvedimenti in vigore.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al versamento di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento è in vigore sino all'approvazione di provvedimenti definitivi da parte del Consiglio e comunque per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente